

**STATUTO DELLA
FONDAZIONE ANGELO E MAFALDA MOLINARI ONLUS**

Articolo 1

Costituzione – Denominazione – Sede

1.1 La **FONDAZIONE ANGELO E MAFALDA MOLINARI ONLUS** – costituita il 21 settembre 2006 per iniziativa della Senatrice Mafalda Molinari – ha sede in Civitavecchia (RM), alla via Aurelia Nord n. Km. 75,300.

1.2 Lo spostamento della sede legale in Civitavecchia non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

1.3 La Fondazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme.

Articolo 2

Scopi

2.1 La Fondazione, che è un'organizzazione non lucrativa, apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica, e che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, intende promuovere e realizzare ogni forma di iniziativa volta alla promozione, all'aiuto ed al sostegno dei minori in stato di disagio e/o di bisogno – nonché delle loro famiglie – con particolare attenzione nei confronti di quanti soggiornino in strutture ospedaliere, case famiglia, strutture protette e, comunque, che siano soggetti a qualsiasi forma di restrizione della propria libertà di bambino, di fanciullo, di ragazzo.

2.2 La Fondazione, in via esemplificativa ma non esaustiva, intende in particolare:

(a) preparare, organizzare e promuovere direttamente o indirettamente ogni iniziativa assistenziale, caritativa, culturale ed educativa atta a destare l'attenzione ed il sostegno anche economico di persone, imprese, enti pubblici e privati di qualsiasi genere, verso le necessità e le condizioni di vita dei bambini sofferenti in Italia e nel mondo;

(b) promuovere e sostenere attività di ricerca-intervento sociali, per contribuire a ridurre o eliminare situazioni di emarginazione, marginalità e devianza minorile, direttamente e/o in stretta operatività con altre Associazioni e Fondazioni non profit, con aziende che vi abbiano interesse e con la rete dei servizi sociali territoriali;

(c) elaborare e realizzare attività e progetti che possano fornire servizi di natura socio-assistenziale ed educativa, nonché di formazione scolastica ed extrascolastica della persona, con particolare attenzione alle realtà giovanili più svantaggiate dal punto di vista sociale, culturale ed economico;

- (d) promuovere lo sviluppo e la diffusione di un'attenta lettura dei bisogni delle famiglie e, in particolare, di quelle che vivono in condizioni di disagio e/o di esclusione sociale, con l'intento di offrire ad esse opportuni sostegni, di restituire centralità ai ragazzi ed ai giovani ed alle loro domande, di diffondere e promuovere risposte efficaci ed innovative;
- (e) promuovere l'affidamento familiare, secondo le leggi vigenti e gli accordi con le Autorità competenti, con interventi di accoglienza in famiglie e comunità giovanili di tipo familiare, che rispondano a particolari situazioni di disagio di ragazzi e di giovani;
- (f) sostenere e contribuire finanziariamente alla realizzazione, diretta o indiretta, di eventi culturali, studi, pubblicazioni, ricerche, convegni, seminari e conferenze sulle proprie tematiche istituzionali, anche allo scopo di approfondire e diffondere le opportunità offerte e regolamentate, in materia, dalla Comunità Europea e da altre organizzazioni sovranazionali ed internazionali;
- (g) stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con Autorità Regionali, Nazionali e Comunitarie competenti, per l'esame e/o la formulazione di proposte su argomenti e problematiche rientranti nelle finalità istituzionali della Fondazione, nonché per elaborare, attuare e attivare progetti socio-assistenziali, di solidarietà sociale e culturali Nazionali e dell'Unione Europea;
- (h) concedere borse di studio per corsi di formazione professionale dei giovani in stato di disagio e/o di bisogno, nonché per corsi scolastici, a favore di ragazzi e giovani, particolarmente meritevoli, che versino in disagiate condizioni socio-economiche ed intendano intraprendere ovvero riprendere il loro itinerario formativo;
- (i) programmare ed organizzare, in favore dei giovani ai quali si rivolge, manifestazioni ed attività culturali, artistiche e ricreative, quali mostre, spettacoli di danza, musica e teatro, mimo e canto, rassegne cinematografiche e, ove possibile, viaggi culturali ed ogni altra analoga iniziativa;
- (l) curare la pubblicazione e la edizione di periodici e libri che abbiano attinenza con le finalità della Fondazione, nonché diffondere direttamente o indirettamente pubblicazioni di ogni tipo e produzioni audio e video, elaborate e prodotte anche direttamente, attinenti le proprie attività e finalità istituzionali e per il perseguimento di queste ultime;
- (m) coordinare, promuovere, sviluppare e sostenere l'attività di enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio – con particolare attenzione nei confronti delle Organizzazioni non Governative riconosciute – fornendo agli stessi ogni possibile tipo di assistenza, culturale e, ove ritenuto opportuno, economica nonché operando in un rapporto sinergico appositamente regolamentato da apposte convenzioni e indirizzato al raggiungimento delle comuni finalità istituzionali.

Articolo 3

Attività strumentali al perseguimento degli scopi

3.1 Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà svolgere ogni attività consentita dalla legge ivi comprese attività commerciali e in via esemplificativa:

- (a) sostenere o gestire, direttamente o indirettamente, ospedali, opere sociali, culturali e/o assistenziali;
- (b) erogare, secondo i criteri che verranno appositamente regolamentati dal Consiglio di Amministrazione, borse di studio a favore di studenti particolarmente meritevoli, in stato di disagio e/o di bisogno, i quali intendano completare la loro formazione in Italia o all'Estero;
- (c) attivare direttamente o indirettamente, anche in concorso con altri enti, corsi di aggiornamento ed iniziative di formazione e/o di orientamento scolastici;
- (d) ideare, sostenere, promuovere, organizzare, finanziarie, direttamente o indirettamente, iniziative nel campo della editoria e della comunicazione riguardanti eventi, fatti o espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e le attività della Fondazione. Allo scopo potrà fare ricorso ai mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale o internazionale;
- (e) ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici, territoriali e non, e da privati, partecipare ad organismi ed enti nazionali ed internazionali di ogni genere;
- (f) promuovere la raccolta di fondi e finanziamenti anche presso il pubblico;

3.2 La Fondazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare:

- (a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
- (b) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;
- (c) stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
- (d) costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe, o comunque connesse, a quelle della Fondazione;

(e) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali e di quelli strumentali sopra indicati.

3.3 Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali è fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a), p. 1 [Assistenza sociale e socio-sanitaria] e 3 [Beneficenza] del co. 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 4

Patrimonio e concorso al Patrimonio

4.1 Il patrimonio della Fondazione ammonta attualmente a 197.000=(centonovantasettemila/00=) Euro circa. Tale patrimonio può essere accresciuto da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata - derivante dalle attività svolte, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione nel rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c), co. 1 dell'art. 10 del D. Legislativo 460/97 - destinata, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad incrementarlo.

4.2 Per concorso al patrimonio si intende qualsiasi erogazione effettuata alla Fondazione, agli organi della quale spetta determinarne la destinazione.

4.3 I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione - nel rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c), co. 1 dell'art. 10 del D. Legislativo 460/97 - costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali.

4.4 Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere le forme di investimento del patrimonio.

4.5 Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi e di quelli strettamente connessi.

4.6 E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 5

Albo degli Amici della Fondazione

5.1 E' istituito l'Albo degli Amici della Fondazione, tenuto dal Segretario Amministrativo della Fondazione, nel quale iscrivere tutti coloro che abbiano contribuito o contribuiscano anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale della Fondazione medesima.

5.2 La qualifica di Amico della Fondazione potrà essere attribuita dal Consiglio di Amministrazione anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigate nei campi e nelle materie afferenti l'ambito di attività istituzionale della Fondazione.

5.3 Il più anziano di iscrizione all'Albo degli Amici della Fondazione si farà portavoce al Consiglio di Amministrazione di eventuali proposte e suggerimenti derivanti dagli iscritti all'Albo.

Articolo 6

Organi della Fondazione

6.1 Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Collegio dei Revisori Legali;
- il Comitato Scientifico.

Articolo 7

Assemblea dei Fondatori

7.1 L'Assemblea dei Fondatori è costituita dai Sigg.ri Inge Molinari, Mario Cristiani, Mario Molinari, nonché dai soggetti – persone fisiche e/o giuridiche – che, anche successivamente verranno riconosciuti quali cofondatori e cooptati dai Fondatori in essere.

7.2 Per essere riconosciuti successivamente Fondatori occorrerà:

- a) appartenere in linea retta, collaterale o affine alla Famiglia Molinari;
- b) essere proposti/presentati da uno dei Fondatori in essere;

Ovvero, fermo restando il disposto di cui alla precedente lett. b):

- c) contribuire al patrimonio della Fondazione con una somma non inferiore al 30% del patrimonio netto della Fondazione, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- d) aver operato con meriti rilevanti e riconosciuti in uno degli ambiti in cui la Fondazione svolge la propria attività istituzionale.

7.3 I Fondatori, anche se cooptati successivamente alla costituzione della Fondazione, detengono la loro carica a vita, fatte salve la revoca, il recesso ovvero le dimissioni.

7.4 L'Assemblea dei Fondatori ha i seguenti compiti:

- a) l'attribuzione della qualità di Fondatore a terzi;
- b) la nomina, la revoca e la sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 8 del presente statuto, nel numero deliberato all'atto di ogni mandato dall'Assemblea medesima, designando tra di essi il Presidente ed il Vicepresidente della Fondazione;
- c) l'espulsione di un Fondatore, ove ricorrano gravi e fondati motivi;
- d) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori Legali;
- e) la nomina e la revoca dei componenti del Comitato Scientifico;
- f) l'approvazione del bilancio consuntivo, sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
- g) la proposizione, la formulazione e l'indicazione degli indirizzi dell'attività della Fondazione e la valutazione dei risultati della medesima;
- h) l'approvazione delle modifiche statutarie, proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- i) l'estinzione della Fondazione, la nomina del/i liquidatore/i e la devoluzione del patrimonio residuo.

7.5 L'Assemblea dei Fondatori viene convocata dal Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

7.6 L'Assemblea, inoltre, dovrà essere convocata ogniqualvolta il Presidente o, in caso di assenza o impedimento, il Vicepresidente, lo ritengano opportuno per l'esercizio delle finalità di indirizzo e di controllo dell'attività della Fondazione, ovvero per adempiere taluno degli obblighi statutari.

7.7 La convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione, viene fatta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, con avviso scritto inviato almeno 10 giorni prima della seduta e, in caso di urgenza, a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, due giorni prima.

7.8 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

7.9 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7.10 Le delibere di approvazione delle modifiche statutarie e di espulsione di uno dei Fondatori devono essere adottate con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica.

7.11 La delibera di estinzione della Fondazione dovrà essere adottata con la maggioranza dei tre quarti dei membri in carica.

7.12 Il segretario verbalizzante delle sedute dell'Assemblea dei Fondatori è scelto di volta in volta, anche all'esterno dell'organo assembleare.

Articolo 8

Consiglio di Amministrazione: composizione e funzionamento

8.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione da formato da un numero dispari minimo di **3** ad un massimo di **9** componenti, così nominati:

a) da 3, o da 5 o da 7 membri – compreso il Presidente ed il Vicepresidente – nominati, anche al suo interno, dall'Assemblea dei Fondatori;

b) ed, eventualmente, da **2** membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, come sopra formato, su proposta del Presidente, e scelti tra i rappresentanti di altra istituzione, pubblica o privata, che persegue finalità analoghe a quelle della Fondazione e che intenda collaborare con la medesima.

8.2 I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

8.3 Il Presidente della Fondazione, che compone di diritto e presiede altresì il Consiglio di Amministrazione, nomina il Segretario Amministrativo – che può essere scelto anche all'esterno del Consiglio stesso ed, eventualmente, retribuito – il quale, insieme al Presidente, al Vicepresidente ed al Direttore Generale, se nominato, costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

8.4 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno 4 volte l'anno – una ogni trimestre – e, comunque, entro il 31 di dicembre ed il 30 aprile per deliberare, rispettivamente, sul preventivo finanziario e sullo schema di bilancio consuntivo. Il Consiglio si riunirà altresì, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente ovvero lo richieda un terzo dei suoi componenti o il Presidente del Collegio dei Revisori Legali.

8.5 La convocazione viene fatta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, con avviso scritto inviato almeno 10 giorni prima della seduta e, in caso di urgenza, a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, due giorni prima.

8.6 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione.

8.7 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio.

8.8 In presenza di apposito accordo intervenuto tra i Consiglieri in casi pianificati e giustificati, le sedute del Consiglio sono altresì valide se svolte in video o audio-conferenza purché il Presidente – o, in sua vece, il Vicepresidente – e il segretario verbalizzante siano entrambi presenti nel luogo di convocazione fissato per la seduta e solo ove il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente possano preventivamente

accertare – ai fini del regolare svolgimento della riunione – l'identità dei Consiglieri intervenuti, ai quali deve essere consentito di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

8.9 Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8.10 Le deliberazioni constano dai verbali sottoscritti dal Presidente e dal segretario verbalizzante – scelto all'inizio della seduta – trascritti in ordine cronologico su apposito registro, regolarmente bollato, numerato in ogni pagina e vidimato.

8.11 Nel caso in cui, nel corso di un mandato, vengano a mancare uno o più Consiglieri, si procederà alla loro sostituzione ai sensi del 1° comma del presente articolo.

8.12 In caso di mancata partecipazione alle sedute per quattro volte consecutive, senza valida motivazione, il Consiglio Amministrazione può deliberare la decadenza del Consigliere assente con deliberazione adottata ai sensi del presente Statuto.

8.13 Tutti i Consiglieri, nominati in sostituzione dei precedenti nel corso di un mandato, decadono dalla carica insieme agli altri.

8.14 Qualora, durante un mandato, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio e la sua ricomposizione avviene a norma del presente articolo.

Articolo 9

Poteri del Consiglio di Amministrazione

9.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e, in particolare, provvede a:

- a) nominare, revocare e/o sostituire i **2** componenti di cui alla lett. b), del comma 1 dell'art. 8 ed i loro successori alla carica;
- b) attuare gli indirizzi dell'attività della Fondazione, secondo le intenzioni dell'Assemblea dei Fondatori;
- c) predisporre ed approvare il bilancio preventivo;
- d) predisporre il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori, determinando la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;
- e) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- f) determinare l'attribuzione e la misura delle eventuali indennità spettanti al Presidente, al Vicepresidente, ai Consiglieri di Amministrazione e ai membri del Collegio dei Revisori;
- g) deliberare le eventuali proposte di modifica del presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori;

- h) proporre all'Assemblea dei Fondatori l'estinzione dell'Ente, la designazione del/li liquidatore/i e la devoluzione del patrimonio;
- i) nominare, occorrendo, un Direttore Generale, su proposta del Presidente, stabilendone le funzioni, i compiti e la durata dell'incarico, oltre a determinarne la retribuzione e la qualifica del rapporto;
- j) emanare regolamenti per la disciplina interna della Fondazione;
- k) svolgere tutti gli ulteriori compiti attribuiti al Consiglio di Amministrazione dalla legge e dal presente Statuto.

9.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente, a singoli Consiglieri o ad un Comitato Esecutivo composto dallo stesso Presidente della Fondazione – o, per sua delega, dal Vicepresidente Amministrativo – e da due Consiglieri.

Articolo 10

Comitato Esecutivo

10.1 Il Comitato Esecutivo, qualora il Consiglio di Amministrazione si avvalga della facoltà di delega prevista dall'art. 9.2, esercita le attribuzioni conferitegli dal Consiglio medesimo.

10.2 Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma una volta al mese e ogni volta che il Presidente – ovvero il Vicepresidente delegato – lo ritenga opportuno. Gli avvisi di convocazione sono inviati con qualsiasi strumento, anche telematico, che ne garantisca la ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione e contengono l'indicazione degli argomenti da trattare.

10.3 Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione e l'invio reciproco per approvazione con strumenti telematici della relativa verbalizzazione. Le stesse deliberazioni vengono riportate sul libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

Presidente

11.1 Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei Fondatori al proprio interno e rinnovabile ogni tre anni, ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione, l'Ufficio di Presidenza e – salvo la delega di cui al comma 2 dell'art. 9 – il Comitato Esecutivo – ove costituito – e cura l'esecuzione degli atti deliberati.

11.2 Il Presidente agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Egli ha anche il potere di rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie

di atti.

11.3 Il Presidente sorveglia il buon andamento della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; cura inoltre le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

11.4 Spetta, inoltre, al Presidente:

- a) predisporre il piano annuale di attività della Fondazione e curarne l'attuazione dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- b) amministrare i fondi della Fondazione per la realizzazione dei programmi, secondo le istruzioni dell'Assemblea dei Fondatori e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) proporre al Consiglio di Amministrazione i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore della Fondazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
- d) vigilare su tutto il complesso andamento organizzativo e amministrativo della Fondazione;
- e) assumere, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva, che dovrà essere convocata entro 30 giorni;
- f) curare, unitamente agli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- g) curare, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, la redazione dei verbali delle riunioni, da trascrivere in un apposito libro.

11.5 Il Presidente può delegare singoli compiti ai Vicepresidenti o ad altri Consiglieri.

11.6 In caso di sua assenza o impedimento temporanei, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 12

Vicepresidente

12.1 Il Vicepresidente è designato dall'Assemblea dei Fondatori all'atto della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di propria competenza, ai sensi dell'art. 7, comma 4.

12.2 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente, in tutte le fattispecie di sua competenza.

12.3 Di fronte a terzi, la firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 13

Collegio dei Revisori Legali

13.1 Il Collegio dei Revisori Legali è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea dei Fondatori della Fondazione.

13.2 Tutti i componenti sono scelti tra persone di adeguata professionalità, delle quali almeno il Presidente del Collegio dovrà essere iscritto al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

13.3 Il Collegio dei Revisori Legali vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio, inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo Statuto dell'attività della Fondazione.

13.4 Il Collegio resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

13.5 I componenti del Collegio dei Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nonché a quelle dell'Assemblea dei Fondatori e del Comitato Esecutivo, ove si trattino materie che rientrino nella specifica competenza dell'organo di controllo.

Articolo 14

Compensi - esclusione - recesso

14.1 Gli incarichi negli organi della Fondazione sono a titolo gratuito, fatta eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori Legali, salvo che gli stessi non vi facciano espressa rinuncia.

14.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sopportate in relazione all'assolvimento dell'incarico.

14.3 Costituiscono, a titolo esemplificativo e non tassativo, cause di esclusione dagli organi della Fondazione o di revoca dell'incarico: inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto; inadempimento dell'obbligo di effettuare eventuali contribuzioni e/o conferimenti previsti dal presente Statuto ovvero deliberati dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea dei Fondatori; condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione; assunzione di

incarichi in Enti con finalità concorrenti nei confronti della Fondazione; comportamento giudicato incompatibile, anche moralmente, con la permanenza nella Fondazione.

14.4 Nel caso di componenti enti e di persone giuridiche, l'esclusione è automatica nell'ipotesi di estinzione dell'ente, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie. La ricorrenza di alcuno di tali eventi viene accertata dal Consiglio di Amministrazione.

14.5 I componenti degli organi della Fondazione possono, con almeno 1 mese di preavviso, recedere dalla Fondazione medesima, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

14.6 Coloro che concorrono o hanno concorso alla Fondazione non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare i diritti sul suo patrimonio.

Articolo 15

Esercizio finanziario

15.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

15.2 Il bilancio deve essere redatto secondo i principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione.

15.3 Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 31 maggio l'Assemblea dei Fondatori approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

15.4 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

15.5 Gli impegni di spesa e le obbligazioni, eventualmente assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere sottoposti alla ratifica dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

Estinzione

16.1 La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

16.2 La Fondazione si estingue, in tutti i casi previsti dal codice civile, con delibera dell'Assemblea dei Fondatori assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti.

16.3 In caso di estinzione, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti dai liquidatori, in conformità degli scopi della Fondazione ed escluso qualsiasi rimborso, in favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità - sentito

l'organismo di controllo istituito ai sensi della legge 662/96 - salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17

Norma Finale

17.1 La Fondazione è disciplinata dal presente statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, dal D. Lgv. 460 del 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, e da ogni altra normativa in materia anche correlata alle sue attività e settori di attività.